



DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE RIDOTTA DELLA RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVISORI

Gli intermediari (agenti e i rappresentanti di commercio) che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi (*subagenti, collaboratori di impresa familiare, ecc.*), possono presentare apposita dichiarazione (*vedasi facsimile*) al committente, preponente o mandante, a mezzo **raccomandata A/R** o mail PEC, richiedendo l'applicazione della ritenuta, calcolata **sul 20%** dell'ammontare delle provvigioni anziché, come ordinariamente avviene, sul 50% delle stesse.

Si ricorda che tali dichiarazioni devono essere spedite:

- se in corso d'anno entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni per beneficiare di tale riduzione;
- se inizio attività entro 15 giorni dalla stipula dei contratti;
- entro il 31/12 se a valere per l'anno successivo.

La circolare AdE n. 31/2014 ha chiarito che ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni, le dichiarazioni già spedite conservano validità anche oltre l'anno, sino a revoca e non è necessario rispedirle ogni anno.

In particolare le dichiarazioni spedite entro il 31/12/2020 o entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni o entro 15 giorni dalla stipula dei contratti, conservano validità sino alla perdita dei requisiti; qualora questi ultimi vengano meno è però necessario darne comunicazione entro 15 giorni dal verificarsi.

Ditta

Spett.le

Raccomandata A.R.

Mail PEC

Il sottoscritto ... (agente/intermediario) con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti,

a far data dal prossimo 1° gennaio 2021

stante la presenza continuativa per la prevalente parte dell'anno, di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.

Data

firma



ALIQUTA CONTRIBUTIVA ENASARCO IN VIGORE DALL' 01/01/2021

A decorrere dall' **01/01/2021**, la percentuale contributiva previdenziale è rimasta invariata nella misura totale del **17,00%**, di cui il **8,50%** a carico dell'agente ed il restante **8,50%** a carico della ditta mandante.

Si ricorda che le nuove percentuali sono riferite alle provvigioni di competenza anno 2021.

Gli importi dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi saranno rivalutati secondo l'indice generale ISTAT con decorrenza gennaio 2021 ed il relativo dato verrà comunicato verso la metà di febbraio.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per i contributi ASSISTENZIALI ENASARCO per AGENTI che operano in forma di SOCIETA' DI CAPITALI sono invariate rispetto all'anno 2020 come segue:

Fino a euro 13.000.000,00 (<i>tredici milioni</i>)	4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente)
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000	2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000	1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente)
Da euro 26.000.000,01 in poi	0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)

E' stata introdotta dall'art. 5 bis del Regolamento Enasarco una agevolazione contributiva per i giovani agenti in vigore dal 01.01.2021, 'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Coloro che sono iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023, oppure coloro che erano già iscritti e ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei tre anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di tre anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%)
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%)
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

N.B: Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".



Riepilogo ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE per i RAPPORTI DI AGENZIA

Contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2020 l'aliquota era del 17,00%, invariata per il 2021.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per dall'anno 2020 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella:

	Plurimandatari	Monomandatari
Minimale	431,00 euro	861,00 euro
Massimale	25.682,00 euro	38.523,00 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si deve provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

I contributi Enasarco a carico delle aziende mandanti possono essere schematizzati come segue:

Contributo fondo Previdenza	È il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).
Contributo fondo Assistenza	È il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
Contributo fondo FIRR	Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

Competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riescono a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il punto principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2020 e qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;
- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31 dicembre 2020

Diversi	a	Diversi		1.165,00
Provvigioni su vendite (Ce)			1.000,00	
Contributi Enasarco (Ce)			165,00	
	a	Fatture da ricevere		1.000,00



a Debiti v.so Enasarco

165,00

Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco un quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno. L'importo dovuto per FIRR varia in relazione a una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario. Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Aliquote FIRR

Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni:

1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni

2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni

3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni

4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR è necessario tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente: **nell'esempio 13.500,00;**
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): **nell'esempio plurimandatario;**
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): **nell'esempio 12 mesi.**

Calcolo: $(6.200,00 * 4\%) + (3.100,00 * 2\%) + (4.200,00 * 1\%) = 352,00$

31 dicembre

Contributi FIRR (Ce)	a	Debiti v.so Enasarco per FIRR (sp)		352,00
----------------------	---	------------------------------------	--	--------

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente dalla casa mandante all'agente.

Indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di:
 - invalidità temporanea o permanente;
 - raggiungimento dell'età pensionabile;
 - decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.



In ogni caso le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Base imponibile di riferimento			
Aliquota	Periodo	Aziende commerciali	Aziende industriali e Confapi
3%	Dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3,5%	Dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000,00 euro l'anno
4%	Dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000,00 euro l'anno

A livello contabile, effettuare la seguente scrittura:

Accantonamento Ind.Sup.Client. (ce)	a	Fondo Ind.Sup.Client. Agenti (sp)		352,00
-------------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani